

Roma, 12 giugno 2020

Circolare n. 212/2020

Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus – Contributo a fondo perduto per le micro imprese – Apertura termini il 15 giugno 2020 - Provvedimento Agenzia delle Entrate n.230439 del 10.6.2020.

Con il provvedimento in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato il contributo a fondo perduto introdotto dal DL Rilancio (art.25 DL n.34/2020) a favore delle micro imprese che hanno subito cali importanti di fatturato a causa della crisi sanitaria per Covid-19.

Soggetti beneficiari: Possono richiedere il contributo le imprese che nell’esercizio 2019 abbiano registrato ricavi fino a 5 milioni di euro. Inoltre nel mese di aprile 2020 l’ammontare del fatturato deve essere inferiore ai due terzi del fatturato del mese di aprile 2019 (pertanto occorre aver subito un calo di fatturato superiore al 33,3 per cento). Per le imprese che hanno iniziato l’attività nel 2019 il requisito del calo di fatturato non è necessario, così come per le imprese residenti nei Comuni della cosiddetta zona rossa e in quelli che erano già in stato di emergenza al 31 gennaio 2020.

Ammontare del contributo: Il contributo è determinato in percentuale sul calo di fatturato registrato nel mese di aprile; la percentuale è decrescente al crescere della dimensione dell’impresa; in particolare:

- 20 per cento, per le imprese con ricavi fino a 400 mila euro;
- 15 per cento, per le imprese con ricavi superiori a 400 mila euro, ma inferiori a 1 milione di euro;
- 10 per cento, per le imprese con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il tetto minimo di contributo per le imprese è comunque di 2 mila euro.

Istanza: Il contributo va richiesto presentando in via telematica il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate; l’importo verrà accreditato dall’Agenzia sul conto corrente del richiedente che deve necessariamente essere intestato al richiedente pena lo scarto dell’istanza. Il termine di presentazione si apre il 15 giugno 2020 e si chiude il 13 agosto 2020. La presentazione può avvenire direttamente o tramite un intermediario autorizzato (professionista, Caf); se il contributo è superiore a 150 mila euro, il modello deve essere predisposto in formato pdf, firmato con firma digitale dal richiedente e inviato esclusivamente via PEC all’indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile opuscolo illustrativo della misura.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [174/2020](#)
Allegati cinque
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

1.1 L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contiene le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica ovvero nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- l'indicazione se i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro oppure sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- l'indicazione se il soggetto richiedente ha iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;

- l’indicazione se il soggetto al 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza “Covid-19”, aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019;
- l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa.

1.2 L’istanza, inoltre, contiene:

- a) la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 2 del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR, soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.103);
- b) nel caso in cui l’ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, la sezione (quadro A del modello) relativa alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tale sezione è prevista l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo). In alternativa il richiedente può dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste). Tali informazioni sono rese in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la firma e la data di sottoscrizione dell'istanza.

2. *Modalità di predisposizione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto*

2.1 È approvato l'allegato modello "*Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto*" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- il quadro A.

2.2 L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

2.3 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, nonché per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020, sono contenuti nelle istruzioni al modello dell'Istanza.

2.4 Qualora il soggetto richiedente abbia iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero abbia avuto il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19" (31 gennaio 2020), il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per

- cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore;
- nel caso in cui la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

3. *Modalità e termini di trasmissione dell'istanza*

- 3.1 La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 3.2 Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato *pdf* e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC). Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo di autocertificazione, in formato *pdf* e firmato digitalmente) non saranno accettate.
- 3.3 L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

- 3.4 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.
- 3.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 3.4 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo. È possibile, inoltre, presentare una *rinuncia* all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine di cui al punto 3.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa. La rinuncia per l’Istanza relativa al contributo d’importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3.6 A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una *prima ricevuta* che ne attesta la *presa in carico*, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo *scarto* a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della *ricevuta di presa in carico* è rilasciata una *seconda ricevuta* che attesta *l'accoglimento dell'istanza* ai fini del pagamento ovvero lo *scarto* dell'Istanza, in tale ultimo caso con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'Istanza sia stata accolta ai fini del pagamento non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia di cui al punto 3.5.

3.7 Le ricevute di cui al punto precedente sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione ricevute della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate ("la mia scrivania") e nella sezione "Consultazione degli invii effettuati" dell'applicazione web predisposta per l'invio (portale "Fatture e Corrispettivi").

3.8 In aggiunta, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella propria area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

4. *Erogazione del contributo*

4.1 L'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

4.2 Il contributo spetta ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data antecedente il 1° maggio 2020.

4.3 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

5. *Attività di controllo*

5.1 Sulla base dei dati presenti nell’Istanza e prima di erogare il contributo, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli per valutare l’esattezza e la coerenza dei predetti dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli, che sono puntualmente riportati nelle specifiche tecniche allegata al presente provvedimento, possono comportare lo scarto dell’Istanza.

5.2 Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA nonché ai dati delle dichiarazioni IVA.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione

da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (*Confisca*). Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*).

- 5.3 Sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

6. *Restituzione del contributo*

- 6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell'articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.5, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. Con successiva risoluzione sono istituiti i codici tributo per effettuare i versamenti di cui ai periodi precedenti e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

7. *Trattamento dei dati*

- 7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di

compensi non superiore a cinque milioni di euro. Il comma 10 del citato articolo 25 affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'Istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

7.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16.

I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'Istanza, degli intermediari delegati alla trasmissione e dei membri maggiorenni del nucleo familiare del richiedente da sottoporre a verifica antimafia;
- i dati inerenti la fascia di importo in cui rientra l'ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi anni 2019, l'importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020 e l'IBAN del richiedente il contributo;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati da Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e

l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le *policies* di sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di *coincidenza/non coincidenza*, oppure di *informazione non disponibile*; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione del contributo.

- 7.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art.5 par.1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.
- 7.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art.5, par.1, lett.f del Regolamento UE n. 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'Istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate o mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione dell'Istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente, trasmette allo stesso una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell'Istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo

economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

- 7.5 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'Istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.
- 7.6 Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo del contributo a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'art. 35, comma 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

8. *Disposizioni Comunitarie*

- 8.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

MOTIVAZIONI

Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA, che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR, i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, nonché i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10

febbraio 1996, n.103. Il contributo, invece, spetta anche ai soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo individuati all'articolo 28 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro. Stessa previsione è applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020) e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è del venti, quindici e dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 34 del 2020. Viene garantito comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per la richiesta del contributo, i soggetti a cui spetta sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione del contributo stesso.

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di

presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 25.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene la dichiarazione dell'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019, l'IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che va compilata nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è superiore a 150.000 euro. In questo caso, l'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo.

L'Agenzia delle entrate eroga il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell'istanza e i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l'Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Inoltre, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse – sulla base di apposito protocollo – dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.

Inoltre, in caso di indebita percezione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6)
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

- Codice Penale
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Legge 29 novembre 2008, n. 185
- Decreto-legge 1 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- Regolamento n. 2016/679 UE
- Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma,

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
Conferimento dei dati	I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
Base giuridica	L'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la gestione delle istanze e l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un contributo a fondo perduto, per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali (codice fiscale ed IBAN) saranno comunicati a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: – ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; – ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
Responsabile del trattamento	Per le attività di verifica della corrispondenza del codice IBAN con l'intestatario dell'istanza, Agenzia delle Entrate si avvale di PagoPA Spa, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16. Agenzia delle Entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it .

Il richiedente si impegna a fornire la presente informativa anche ai soggetti terzi (familiari conviventi) i cui dati saranno oggetto di trattamento nell'ambito della verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale		<input style="width: 100%;" type="text"/>
	Erede che prosegue l'attività del <i>de cuius</i>	Codice fiscale del <i>de cuius</i>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	Codice carica	<input style="width: 100%;" type="text"/> 1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 <input style="float: right;" type="checkbox"/>		
		Fino a euro 400.000	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input style="float: right;" type="checkbox"/>
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019		<input style="width: 100%;" type="text"/> ,00
	Importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020		<input style="width: 100%;" type="text"/> ,00
	Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018 <input style="float: right;" type="checkbox"/>		
	Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 <input style="float: right;" type="checkbox"/>		
IBAN	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente		
	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
RINUNCIA AL CONTRIBUTO	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN") <input style="float: right;" type="checkbox"/>		
SOTTOSCRIZIONE			FIRMA
	DATA	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
	giorno	mese	anno
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato		
	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
	Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza		FIRMA
	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO A - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

 Mod. n.

--	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(da rendere qualora il contributo sia di importo superiore a euro 150.000)

IL SOTTOSCRITTO

in qualità di beneficiario/rapresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

OPPURE

di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostantive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostantive di cui al medesimo articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011

FIRMA

--

ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA
(da compilare qualora il contributo sia di importo superiore a euro 150.000)

A1	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A2	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A3	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A4	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A5	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A6	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A7	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						
A8	Codice Fiscale <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> Codice Fiscale del familiare convivente <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																											Codice qualifica <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																						

ALLEGATO

**Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione
telematica delle
Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto**

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE ISTANZE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle Istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto da trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Prima di procedere alla trasmissione del file contenente le istanze, il soggetto che effettua la trasmissione telematica è tenuto a utilizzare il software distribuito dall'Agenzia delle entrate che provvede a sottoporre i dati delle istanze al controllo di correttezza formale e a generare il file controllato da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate (file con estensione .dcm).

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri. Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica della istanza sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico (*fornitore*);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati del frontespizio delle istanze;
- record di tipo "C": è il record che contiene la dichiarazione antimafia;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

La fornitura può contenere al massimo **500 istanze (500 record di tipo "B")**.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- presenza di un unico record di tipo "B" per ogni istanza e tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati relativi alla dichiarazione antimafia;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C" sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare, il campo "Progressivo modulo" che deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità).
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione dei dati relativi alle dichiarazioni antimafia; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

- primo e secondo carattere che individuano il quadro;
- terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
- sesto, settimo e ottavo carattere che individuano il numero di colonna all'interno del rigo.

L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della richiesta, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo "C".

- una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

2.4.1 Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B", "Z" e della prima parte del record di tipo "C", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna "Formato" è indicato il particolare formato da utilizzare.

L'allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	`STRINGA`
CF	Codice fiscale (16 caratteri)	Spazio	`RSSGNN60R30H501U`
	Codice fiscale numerico (11 caratteri)		`02876990587`
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	`05051998`
NU	Campo numerico positivo	Zero	`001234`
			`123456`
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	`1`

2.5.1 Codice fiscale del fornitore

Il codice fiscale dell'intermediario (campo 5 del record A) deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto dell'intero file in fase di accoglienza.

2.5.2 Controlli relativi alle Istanze

2.5.2.1 Codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, del rappresentante e dell'intermediario

Il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo, del rappresentante e dell'intermediario deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall'Agenzia delle entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) ovvero cessato (se persona non fisica) alla data di sottoscrizione dell'istanza (campo 19 del record B). Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

2.5.2.2 Requisiti

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31/12/2018 (impostazione del campo 13 del record B) nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (impostazione campo 14 del record B).

L'impostazione del campo 13 del record B in presenza di una partita IVA del contribuente risultante attiva in data antecedente il 1 gennaio 2019 comporta lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

L'ammontare del contributo è determinato applicando al valore assoluto della differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 20 per cento se presente il campo 10 del record B;
- 15 per cento se presente il campo 11 del record B;
- 10 per cento se presente il campo 12 del record B.

In sede di determinazione del contributo sarà verificata la coerenza tra l'impostazione dei campi 10, 11 e 12 del record B e le informazioni desumibili dalle dichiarazioni IVA o LIPE relative al periodo di imposta 2019 eventualmente presentate. Ulteriori controlli di coerenza saranno eseguiti anche con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo calcolato risulti maggiore di 150.000 euro l'istanza deve essere trasmessa esclusivamente via PEC e firmata digitalmente dal richiedente. Le istanze con contributo superiore all'importo di 150.000 non possono essere inviate telematicamente e pertanto saranno scartate in fase di controllo preventivo.

2.5.2.3 Delega alla trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario

Nel caso di istanza presentata da parte di un intermediario, questi deve risultare provvisto di delega al servizio di "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate oppure di delega alla "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure deve aver ricevuto apposita delega alla trasmissione della istanza (compilazione campo 22 del record B). L'assenza di una delega in corso di validità comporta lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

2.5.2.4 Istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius

Nel caso di istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius (campo 24 del record 'B' impostato ad '1') verrà verificata la presentazione da parte del soggetto richiedente (campo 2 del record 'B') di un mod. AA9 con il quale l'erede prosegue l'attività del de cuius (campo 25 del record 'B').

Il codice fiscale del de cuius (campo 25 del record 'B') deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. La non registrazione determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza. Nel caso di omocodia del codice fiscale di persona fisica risolta dall'Agenzia delle entrate con l'attribuzione di un nuovo codice fiscale, l'indicazione nella istanza del precedente codice fiscale (omocodice) determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Il codice fiscale del de cuius deve risultare appartenente ad un soggetto deceduto alla data di sottoscrizione dell'istanza (campo 19 del record B). Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglienza.

Le istanze presentate dall'erede potranno essere trasmesse solo a partire dalla data indicata nel provvedimento con cui sono approvate le presenti specifiche tecniche. Le istanze pervenute antecedentemente a tale data saranno scartate in fase di accoglienza.

2.5.3 Istanza di Rinuncia

È possibile rinunciare al contributo richiesto mediante l'invio di una istanza di Rinuncia. In tale istanza dovrà essere impostato ad '1' il campo 26 del record B (Flag Rinuncia) e non dovranno essere compilati i riquadri "Requisiti" e "IBAN" della Istanza (campi da 10 a 18 del record B) ed il quadro A.

Relativamente alle istanze di rinuncia presentate da parte degli intermediari si precisa che:

- gli intermediari delegati alla FE e a Cassetto fiscale (campo 22 del record B impostato a '0') possono presentare rinuncia per qualsiasi loro cliente delegante, anche se la/le istanza/e per il contributo a cui si sta rinunciando non è stato presentato dal medesimo intermediario;
- gli intermediari che hanno autodichiarato la delega al solo servizio di trasmissione dell'istanza (campo 22 del record B impostato a '1') possono presentare una rinuncia solo con riferimento a un cliente per il quale hanno inviato precedentemente l'istanza con cui hanno autodichiarato la delega. Le istanze di rinuncia che non rispetteranno tale condizione saranno scartate.
- nel file telematico contenente una istanza di Rinuncia potranno essere inserite **esclusivamente** comunicazioni di Rinuncia. Un file contenente istanze di Richiesta del Contributo e istanze di Rinuncia sarà scartato in fase di controllo preventivo.

Di seguito si riporta la descrizione dei campi relativi ai record "A", "B", "C" e "Z".

RECORD DI TIPO "A" :					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "RBI20"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetto richiedente 10 - Intermediario
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre Il codice fiscale deve essere formalmente corretto e registrato in Anagrafe tributaria. Se il tipo fornitore è '01' e il codice carica (campo 8 del record B) è diverso da '2' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale del soggetto richiedente (campo 2 del record B) Se il tipo fornitore è '01' e il codice carica (campo 8 del record B) è uguale a '2' il codice fiscale del fornitore deve essere uguale al codice fiscale del tutore (campo 9 del record B)
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
7	Filler	522	4	NU	
8	Filler	526	4	NU	
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto richiedente	2	16	CF	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Filler	26	1	AN	
5	Filler	27	27	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della istanza	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Rappresentante firmatario dell'istanza					
8	Codice carica	90	1	NU	Vale: '1' - Rappresentante legale di PNF '2' - Tutore Dato obbligatorio se presente il campo 9 Se impostato ad '1' il richiedente deve essere una persona non fisica, se impostata a '2' il richiedente deve essere una persona fisica
9	Codice fiscale rappresentante firmatario dell'istanza	91	16	CF	Obbligatorio in caso di soggetto richiedente Persona non fisica Deve essere riferito ad una persona fisica Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
Dati dell'istanza					
I campi dal 10 al 18 non devono essere presenti in caso di Rinuncia dell'Istanza (campo 26 impostato ad '1')					
Requisiti					
10	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 - Fino a Euro 400.000	107	1	CB	E' obbligatoria la compilazione di uno dei tre campi I tre campi sono alternativi.
11	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 - Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	108	1	CB	L'impostazione dei flag deve essere conforme alle indicazioni previste al capitolo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali
12	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 - Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	109	1	CB	indicazioni è oggetto di valutazione nell'ambito della fase di determinazione del contributo da erogare.

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
13	Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018	110	1	CB	L'impostazione del flag deve essere conforme alle indicazioni previste al capitolo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
14	Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19	111	1	CB	
15	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020	112	1	CB	
16	Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019	113	10	NU	Dato obbligatorio se non sono presenti i campi 13 e 14 Se presente il campo 10 l'importo non può essere superiore a 400.000, se presente il campo 11 l'importo non può essere superiore a 1.000.000, se presente il campo 12 l'importo non può essere superiore a 5.000.000
17	Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020	123	10	NU	Se non sono presenti i campi 13 e 14 non può essere superiore al 66,66 % dell'importo del campo 16
IBAN					
18	IBAN	133	27	AN	Dato obbligatorio Deve essere relativo ad un c/c italiano
Sottoscrizione					
19	Data	160	8	DT	Dato obbligatorio Non può essere antecedente il 20/05/2020
20	Firma	168	1	CB	Dato obbligatorio
Impegno a trasmettere					
21	Codice fiscale del soggetto incaricato	169	16	CF	Dato obbligatorio se il campo 4 del record A è uguale a 10 ed il campo 5 del record A è diverso dal soggetto richiedente (campo 2 del record B). Se presente il campo 22 deve essere uguale al campo 5 del record A Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
22	Dichiarazione di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza	185	1	CB	Non può essere presente in assenza del campo 21

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
23	Firma del soggetto incaricato	186	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 22 Non può essere presente in assenza dei campi 21 e 22
Istanza presentata da Erede che prosegue l'attività del de cuius					
24	Erede che prosegue l'attività del de cuius	187	1	CB	Dato obbligatorio se presente il campo 25 Non può essere presente in assenza del campo 25
25	Codice fiscale del de cuius	188	16	CF	Dato obbligatorio se presente il campo 24 Non può essere presente in assenza del campo 24 Il codice fiscale deve essere conforme alle indicazioni previste al paragrafo "Regole generali" delle presenti specifiche tecniche. Il mancato rispetto di tali indicazioni determina lo scarto dell'istanza in fase di accettazione.
Rinuncia al contributo					
26	Rinuncia al contributo	204	1	CB	
27	Filler	205	1693	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
28	Filler	1898	1	AN	
29	Filler	1899	2	AN	

RECORD DI TIPO "C" :					
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"
2	Codice fiscale del soggetto richiedente	2	16	AN	Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Impostare ad 1 per il primo modulo di ogni prospetto compilato, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio utente	54	20	AN	
7	Identificativo produttore software	74	16	AN	
CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)					
Quadro riga colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	
		Formato	Valori ammessi	Mono Modulo	Controlli
QUADRO A					
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio					
AA000001	Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190	CB		SI	Uno dei due campi è obbligatorio se presente il quadro
AA000002	Assenza condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché indicazione nel quadro A dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011	CB		SI	
AA000003	Firma	CB		SI	Dato obbligatorio se presente il quadro
Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia Almeno un rigo è obbligatorio se è presente il campo AA000002					
Tutti i codici fiscali presenti nel quadro devono essere registrati in Anagrafe tributaria inoltre la coppia "Codice fiscale" - "Codice fiscale del familiare convivente" deve essere univoca su tutte le righe del quadro.					
AA001001	Codice fiscale	CF			Il codice fiscale deve essere riferito ad una persona fisica
AA001002	Codice qualifica	N2	Vale da 1 a 13		Se esiste almeno un dato nel rigo allora il campo deve essere presente

AA001003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			Se presente, il codice fiscale deve essere riferito ad una persona fisica
I controlli indicati nei campi del rigo AA1 si intendono validi per i rigi da AA2 e AA8					
AA002001	Codice fiscale	CF			
AA002002	Codice qualifica	N2			
AA002003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
AA003001	Codice fiscale	CF			
AA003002	Codice qualifica	N2			
AA003003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
AA004001	Codice fiscale	CF			
AA004002	Codice qualifica	N2			
AA004003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
AA005001	Codice fiscale	CF			
AA005002	Codice qualifica	N2			
AA005003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
AA006001	Codice fiscale	CF			
AA006002	Codice qualifica	N2			
AA006003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
AA007001	Codice fiscale	CF			
AA007002	Codice qualifica	N2			
AA007003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
AA008001	Codice fiscale	CF			
AA008002	Codice qualifica	N2			
AA008003	Codice fiscale del familiare convivente	CF			
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
8	Filler	1898	1	AN	AN
9	Filler	1899	2	AN	AN

RECORD DI TIPO "Z": RECORD DI CODA					
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti / valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare a 'Z'.
2	Filler	2	14	AN	
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU	Non può essere maggiore di 500
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU	
Spazio non utilizzato					
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
6	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
7	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

GIUGNO 2020

CONTRIBUTO
A
FONDO PERDUTO



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(giugno 2020)

1. INTRODUZIONE.....	2
2. IL CONTRIBUTO.....	3
In cosa consiste	3
A chi spetta	3
A chi non spetta.....	6
La misura del contributo	7
3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA	8
4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA.....	10
Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro	10
Presenza in carico e controlli	14
Ammontare del contributo superiore a 150mila euro.....	16
5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	17
6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE	18
Controlli.....	18
Restituzione del contributo	18
7. PER SAPERNE DI PIÙ	20

1. INTRODUZIONE

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del "Coronavirus".

Tra queste, il **contributo a fondo perduto** previsto dall'articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.

La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell'istanza, che sono stati definiti dal [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il [modello](#) e le [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili dal sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2. IL CONTRIBUTO

In cosa consiste

Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

L'importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell'emergenza da Coronavirus.

Sulla base dei dati dichiarati nell'istanza dal soggetto che richiede il contributo, l'Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

ATTENZIONE

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione - sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap - e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.

A chi spetta

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.

PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell'anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.

ATTENZIONE

Per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio").

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo occorre far riferimento rispettivamente ai ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e ai compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, i valori da tenere in considerazione sono quelli riportati nel modello della dichiarazione dei redditi 2020 (redditi 2019), secondo la tabella di seguito riportata:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi	RE2, col. 2	
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime DI 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi	RE2	
Società di Capitali (SC)	Ricavi	RS107, col. 2	
Enti Non Commerciali (ENC)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi	RE2	

ATTENZIONE

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d'imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.

Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019.

ATTENZIONE

Se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

Il contributo spetta anche all'**erede che prosegue l'attività della persona fisica deceduta**. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell'anno 2019, l'erede dovrà determinare l'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell'erede.

SECONDO REQUISITO

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti**:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell'attività a partire dal **1° gennaio 2019**
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di **Comuni colpiti da eventi calamitosi** (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L'elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell'istanza.

Nel caso 1 (soggetto richiedente che ha iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2019 e che non si trova in uno dei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020), in merito al requisito della diminuzione del fatturato e dei corrispettivi, si consideri lo schema che segue:

APRILE 2019	2/3 APRILE 2019	APRILE 2020	SPETTA
10.000	6.667	1.000	✓
10.000	6.667	7.000	✗

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).

Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.

ATTENZIONE

In generale, gli importi del fatturato e corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020 devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo, applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Nel caso dell'erede che ha proseguito l'attività di un contribuente deceduto con decorrenza successiva al 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° aprile 2019 e il 30 aprile 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e aprile 2020 sarà determinato con riferimento ad entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir

- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto "Cura Italia").

La misura del contributo

L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l'importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
3. **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

CASI PARTICOLARI

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:

- a) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l'importo minimo del contributo
- b) se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da maggio 2019, spetta l'importo minimo del contributo.

3. LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL'ISTANZA

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il [modello](#) e le relative [istruzioni](#) di compilazione sono stati approvati con il [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto) e l'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

ATTENZIONE

L'Iban del conto corrente su cui accreditare la somma deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo.

Poiché la dichiarazione dei redditi 2020 può essere presentata entro il 30 novembre del corrente anno, nell'istanza occorre necessariamente indicare la fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi dell'anno 2019.

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli necessari a determinare la spettanza e l'ammontare del contributo, cioè l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020. Questi importi dovranno essere obbligatoriamente inseriti anche dai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018: in assenza di compilazione, l'importo sarà considerato pari a zero.

CONTRIBUTI SUPERIORI A 150.000 EURO

Se l'ammontare del contributo, calcolato sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a 150.000 euro, il richiedente (o il suo rappresentante legale, in caso di soggetto richiedente diverso da persona fisica ovvero in caso di minore/interdetto) deve compilare e sottoscrivere anche il quadro A del modello.

In particolare, deve dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 - per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

In questo secondo caso, nel modello andranno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

Si ricorda che, con riferimento a queste informazioni, il richiedente rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del Dpr n. 445/2000) e, pertanto, in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, si applicano le sanzioni penali normativamente previste.

4. COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L'ISTANZA

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a **partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020**.

Solo nel caso in cui il soggetto richiedente sia un **erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto**, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Ammontare del contributo inferiore o uguale a 150mila euro

Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario (art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998), purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*". In tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l'intermediario - oltre al suo codice fiscale - dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.

Le modalità per predisporre e trasmettere le istanze sono **solo informatiche**.

Si può utilizzare:

- un software di compilazione, predisposto sulla base delle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il file dell'istanza va inviato mediante l'usuale canale telematico *Entratel/Fisconline* attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. Mediante questo canale, sarà possibile inviare anche più istanze con un'unica trasmissione
- una specifica procedura web messa a disposizione all'interno del portale "*Fatture e Corrispettivi*". Attraverso tale procedura sarà possibile predisporre e trasmettere un'istanza alla volta.

Nel caso di utilizzo della procedura web, il contribuente (o il suo intermediario già delegato al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*") deve seguire i seguenti passi:

1. accedere nella sua area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate mediante le credenziali dell'identità digitale SPID (Sistema Pubblico dell'Identità

Digitale) ovvero le credenziali *Entratel/Fisconline* o mediante la Carta Nazionale dei Servizi (CNS)



21/05/20

Decreto Rilancio. Il vademecum


L'Agenzia sintetizza e spiega le disposizioni contenute nel [decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020](#) che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle famiglie, agevolazioni alle imprese (fondo perduto alle aziende), potenziamento delle detrazioni (ecobonus, credito d'imposta per gli investimenti, ecc.), sospensioni e proroghe degli adempimenti.

La presentazione ha scopo puramente esemplificativo e potrà essere oggetto di modifiche e adeguamento dei contenuti.

[Vademecum decreto Rilancio - pdf](#)



2. cliccare sul link *"Fatture e Corrispettivi"* presente nella home page della sua scrivania



3. cliccare sul link "Contributo a Fondo Perduto" presente nella home page del portale "Fatture e Corrispettivi"

Agenzia delle Entrate

Info e Assistenza

Utente per conto di: [] Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Benvenuta, []

Stai operando sulla partita IVA 078

Servizi disponibili

Informativa relativa all'uso dei dati forniti nell'ambito dei servizi presenti nel Portale "Fatture e Corrispettivi" e ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 in materia di protezione dei dati

Contributo a fondo perduto

Compila l'istanza

Fatturazione elettronica

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture elettroniche** in base a quanto previsto dal Dlgs.127/2015 - art.1, comma 1.

Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche

Fatturazione elettronica e servizio di conservazione

Profilo utenza di lavoro

Profilo Fatturazione

- Conservazione dati fatture:** Non hai aderito al servizio di conservazione

Profilo Corrispettivi

- Ruolo Corrispettivi:** Nessun ruolo

Esercizio delle opzioni

Consulta le opzioni esercitate in passato

Generazione QR Code partita IVA

QR Code in formato PDF

QR Code in formato immagine

4. cliccare sul link "Predisponi e invia istanza (o Rinuncia)"

Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi

Info e Assistenza

Utente per conto di: 1 Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home Invia Istanza Invii effettuati Consultazione esito

Home

Predisponi e invia Istanza (o Rinuncia)

In questa sezione puoi compilare l'istanza di richiesta o inviare l'istanza di rinuncia per il contributo a fondo perduto ...

Compila e invia una nuova istanza di richiesta →
Invia l'istanza di rinuncia →

Invii effettuati

In questa sezione puoi verificare lo stato di elaborazione delle istanze inviate attraverso l'applicazione web "Contributo a fondo perduto", consultando le ricevute.

Visualizza gli invii effettuati →

Consultazione esito

In questa sezione puoi consultare l'esito di elaborazione delle richieste inviate tramite tutti i canali a disposizione (via web e mediante flussi massivi dall'intermediario).

Consulta l'esito delle richieste →

Fatture e Corrispettivi

5. inserire le informazioni dell'istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto "Invia istanza"

Agenzia delle Entrate

Fatture e Corrispettivi Info e Assistenza

Contributo a fondo perduto

Utente: per conto di: t Esci

Cambia utenza di lavoro Notifiche

Home Invia Istanza Invi effettuati Consultazione esito

Invia Istanza

Istanza di richiesta

Istanza di rinuncia

Istanza di richiesta contributo a fondo perduto

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1 Dati Richiedente 2 Requisiti 3 Invio

Dati Richiedente

Codice fiscale del contribuente richiedente:

IBAN del conto di accreditato:

Acquisisci i dati

Documentazione

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta

Fatture e Corrispettivi

Agenzia delle Entrate - Via Giorgione n. 106, 00147 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Invia Istanza

Istanza di richiesta contributo a fondo perduto

Istanza di richiesta

Istanza di rinuncia

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1 Dati Richiedente 2 Requisiti 3 Invio

Requisiti

Dichiarazioni

Soggetto con attività iniziata dopo il 31/12/2018

Soggetto che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, aveva la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

Il richiedente dichiara di essere un soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020 (D.L. "Rilancio")

Ricavi/compensi complessivi anno 2019

Fino a euro 400.000

Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

Importi

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019:

€ 0 ,00

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020:

€ 0 ,00

Acquisisci i dati

Documentazione

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta

Invio Istanza

Istanza di richiesta contributo a fondo perduto

Istanza di richiesta

 Istanza di rinuncia

Compilazione richiesta

Istanza relativa al contribuente a

1
Dati Richiedente
2
Requisiti
3
Invio

Riepilogo e invio

Riepilogo dei dati dell'Istanza

[Stampa](#)

Codice fiscale del contribuente richiedente:

IBAN:

Ricavi/compensi complessivi anno 2019 **Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000**

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019: **800.000**

Importo complessivo delle fatture e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2020: **2.000**

firma apposta

Data: **06/06/2020**

Sottoscrizione

Firma

Data dell'Istanza:

06/06/2020

Documentazione

Consulta la norma di riferimento ed i requisiti previsti per la richiesta

ATTENZIONE

Gli intermediari con delega al solo "Cassetto fiscale" devono preventivamente accedere alla predetta area del cliente delegante per poter utilizzare la procedura web.

Presenza in carico e controlli

Una volta trasmessa l'istanza, il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate risponde con un messaggio in cui è contenuto il protocollo telematico assegnato al file dell'istanza trasmessa: si suggerisce di memorizzare subito questo codice perché consente, anche successivamente, di risalire all'istanza trasmessa.

Al contempo, il sistema effettua una serie di controlli *formali* su alcuni dati presenti nell'istanza (per esempio, l'esistenza del codice fiscale del soggetto richiedente, della partita Iva attiva, la presenza di tutti i campi obbligatori eccetera).

Se i controlli formali hanno esito negativo, viene rilasciata una "ricevuta di *scarto*". Se i controlli formali hanno esito positivo, viene rilasciata una prima ricevuta che attesta solo la "*presa in carico*" dell'istanza per successivi controlli più approfonditi.

Se, dopo aver inviato l'istanza, il contribuente si accorge di aver commesso qualche errore, può trasmettere una istanza sostitutiva fino al momento del rilascio della ricevuta relativa agli ulteriori controlli.

ATTENZIONE

Per motivi tecnici legati ai ristretti tempi di erogazione del contributo a fondo perduto, il contribuente ha un periodo di tempo ridotto durante il quale poter sostituire un'istanza inviata con dati errati. Pertanto, **è necessario prestare la massima attenzione nella fase di predisposizione dell'istanza seguendo le istruzioni collegate al modello.**

Contestualmente alla messa a disposizione della ricevuta di presa in carico, l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione, mediante un messaggio di posta elettronica certificata, all'indirizzo del richiedente presente nella banca dati INI-PEC. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia (si veda il successivo box "Attenzione") è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Come sopra anticipato, dopo la prima ricevuta di presa in carico il sistema dell'Agenzia effettua dei controlli più approfonditi (per esempio il controllo di coerenza di alcuni dati, la verifica che il codice fiscale del soggetto richiedente sia effettivamente l'intestatario o cointestatario dell'Iban indicato eccetera) che possono durare anche qualche giorno.

Al termine di tali controlli, il sistema dell'Agenzia emette:

- in caso di esito negativo, una "ricevuta di *scarto*"
- in caso di esito positivo, una seconda ricevuta che **attesta l'"accoglimento" dell'istanza e l'esecuzione del mandato di pagamento** del contributo sull'Iban indicato nell'istanza.

Dopo che il sistema ha concluso l'elaborazione per l'esecuzione del mandato di pagamento, non è più consentito inviare nuove istanze sostitutive, ma solo una rinuncia.

Ogni ricevuta (di *scarto*, di *presa in carico* e di *accoglimento* dell'istanza) viene messa a disposizione **esclusivamente al soggetto che trasmette l'istanza** nella sezione "ricevute" della propria area riservata dei servizi telematici.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il soggetto richiedente o il suo intermediario delegato può verificare in qualsiasi momento l'esito dell'istanza trasmessa.

ATTENZIONE

Se il richiedente si accorge di aver presentato un'istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento - anche oltre il 13 agosto 2020 - un'**istanza di rinuncia** totale al contributo.

Solo se l'istanza di rinuncia è trasmessa prima del rilascio della "ricevuta di accoglimento" (*seconda ricevuta*), il contribuente potrà inviare una nuova richiesta.

Anche la rinuncia può essere trasmessa dall'intermediario. Tuttavia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

Ammontare del contributo superiore a 150mila euro

Esclusivamente nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34/2020, sia **superiore a 150.000 euro**, il modello, comprensivo del quadro A (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159/2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo e indicazione dei codici fiscali dei predetti soggetti), è predisposto in formato *pdf*, **firmato digitalmente** dal soggetto richiedente e inviato, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

ATTENZIONE

Le istanze pervenute alla predetta casella PEC **senza i requisiti** sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) **non saranno accettate**.

Anche la rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo sopra specificato.

5. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente corrispondente all'Iban indicato nella domanda.

Il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto richiedente, altrimenti l'istanza verrebbe scartata.

All'interno della procedura web presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*", il richiedente e l'eventuale intermediario delegato (al Cassetto fiscale o alla Consultazione delle fatture elettroniche) hanno accesso all'elenco degli invii effettuati e, per ciascuna istanza, all'esito di elaborazione e allo stato di lavorazione.

In particolare, al link "*Consultazione esito*", è possibile visualizzare se è stato emesso il mandato di pagamento o in quale data il contributo è stato accreditato sul conto.

6. I CONTROLLI E L'EVENTUALE RESTITUZIONE

Controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.

Inoltre, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

Sempre sulla base di apposito protocollo, l'Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni;
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è inoltre punito con la reclusione da due anni a sei anni.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (Confisca).

Restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative

sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.

7. PER SAPERNE DI PIÙ

Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 – [articolo 25](#) (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Contributo a fondo perduto)

[Provvedimento del 10 giugno 2020](#) (Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

[Modello](#) e [istruzioni](#) per la compilazione, allegati al provvedimento del 10 giugno 2020

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal [CERDEF](#) (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito del Dipartimento delle Finanze



PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PUBBLICAZIONI ON LINE DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Capo Ufficio: **Sergio Mazzei**
Capo Sezione: **Cristiana Carta**

Coordinamento editoriale: **Paolo Calderone, Giovanni Maria Liprandi**
Progetto grafico: **Stazione grafica - Claudia Iraso**

*In collaborazione con il **Settore Procedure della Divisione Servizi**
ed **Elena Maria Borca del Sam di Torino***

Segui l'Agenzia su:

Fisco
RIVISTA TELEMATICA
Oggi



ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(Art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR").

Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto:

- dai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR con volume d'affari nell'anno 2019 non superiore a 5 milioni di euro;
- dagli altri soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), del TUIR o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo TUIR non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d'affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere ragguagliato ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo ai sensi del comma 5 dell'art. 25 del decreto.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (comma 4, primo periodo, dell'art. 25 del decreto). Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19, cioè alla data del 31 gennaio 2020 (la lista dei comuni è riportata in allegato alle presenti istruzioni).

ATTENZIONE Il contributo non spetta, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR;
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a "... sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data.

Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

ATTENZIONE Solo nel caso in cui l'ammontare del contributo, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, è superiore a 150.000 euro, il modello dell'istanza, comprensivo dell'autocertificazione che il soggetto richiedente nonché i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo, è predisposto in formato pdf e firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it**. Istanze pervenute alla predetta casella PEC senza i requisiti sopra specificati (importo calcolato del contributo superiore a 150.000 euro e modello, completo del quadro A, in formato pdf e firmato digitalmente) non saranno accettate.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una *prima ricevuta* che ne attesta *la presa in carico*, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una *seconda ricevuta* che attesta l'*accoglimento* dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

Nel caso in cui l'istanza sia stata accolta (*seconda ricevuta*) non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "ricevute" della propria area riservata.

Al soggetto richiedente viene inviata una PEC (INI-PEC) contenente l'esito dell'istanza o dell'eventuale rinuncia presentata; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del medesimo soggetto richiedente nel proprio Cassetto fiscale. In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo è sempre messo in condizione di verificarlo.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione

L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto, l'istanza può essere presentata a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto. Entro lo stesso termine è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa; l'ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

Pertanto, è possibile inviare una nuova istanza solo se non è stata emessa la ricevuta di accoglimento dell'istanza precedente.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).

Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.

Le istanze compilate inserendo questa condizione devono essere trasmesse solo a partire dal 25 giugno 2020.

Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell'art. 25 del decreto.

L'ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

A tal fine, nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente all'ammontare dei ricavi/compensi relativi al periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e aprile 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 5 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

In assenza dei dati relativi all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero: questa situazione può accadere, ad esempio, se l'attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019. In tali ca-

si, l'importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto. L'importo del fatturato e dei corrispettivi va indicato senza operare alcun ragguaglio anche nel caso in cui l'attività sia iniziata nel corso del mese di aprile.

Per soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando le corrispondenti caselle, di avere iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018 ovvero di avere il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza "Covid-19", il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato** (o cointestato) **al soggetto richiedente**.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Se la rinuncia viene trasmessa prima dell'emissione della ricevuta di accoglimento dell'istanza (*seconda ricevuta*), è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

La rinuncia per l'istanza relativa al contributo d'importo superiore a 150.000 euro è firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo *Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it*.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.

Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.

QUADRO A

Questo quadro va compilato solo se il contributo, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a euro 150.000

Si ricorda che in questi casi il modello dell'istanza è firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it unitamente all'autocertificazione che il soggetto richiedente, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Se l'ammontare del contributo, calcolato dall'istante sulla base dei criteri previsti dalla norma, è superiore a euro 150.000, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra.

A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito è riportata la lista dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus)

REGIONE	EVENTO CALAMITOSO	COMUNI
EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA VENETO	Eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012	Felonica, Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermeide, Villa Poma, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Occhiobello, Stienta, Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriano, Novellara, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Bomporto, Camporosso, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino, Vigarano Mainarda
TOSCANA	Evento sismico che ha colpito il giorno 9 dicembre 2019 il territorio dei comuni di Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio	Barberino di Mugello, di Borgo San Lorenzo, di Dicomano, di Firenze, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio, di Scarperia e San Piero, di Vaglia e di Vicchio
ABRUZZO LAZIO MARCHE UMBRIA	<p>Eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.</p> <p>Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</p> <p>Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2006 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</p> <p>Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese</p>	<p>Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga: Campotosto (AQ); Capitanico (AQ); Monteleone (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortina (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE)</p> <p>Sub ambito territoriale M.ti Reatini: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antricoli (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel S. Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Miciigliano (RI); Posta (RI)</p> <p>Sub ambito territoriale AP-FM: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto Marche (AP); Montedivole (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP)</p> <p>Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: Acquaciana (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo N. (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna S. Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); S. Angelo Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC)</p> <p>Area Val Nerina: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodoro (PG); Polino (TR); Preci (PG); S. Anatolia Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG)</p>
SICILIA	<p>Evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Acì Bonaccorsi, di Acì Catena, di Acì Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018</p> <p>Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari, in provincia di Messina, in relazione allo stato di attività del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019</p>	<p>Comuni di Acì Bonaccorsi, di Acì Catena, di Acì Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea</p> <p>Territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel comune di Lipari</p>
MOLISE	Eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018	Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelbottaccio, Castelmauro, Guardafiume, Guglionesi, Larino, Lupara, Montecifone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Tavenna
LIGURIA	Dichiarazione dello stato di emergenza a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10, a Genova, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018	Zone del comune di Genova individuate con decreti n. 15 del 2018 e n. 18 del 2018 del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 DPCM 4/10/2018